LOTTA ALL'EVASIONE ▪ Le istruzioni delle Entrate agli uffici locali sui controlli di inizio 2006

Frodi Iva, sotto tiro le auto

Più slancio alle verifiche sull'imposta intracomunitaria e sulla vendita e locazione di immobili

Auto e immobili nel mirino dei controlli del Fisco per il 2006. Gli indirizzi operativi dell'agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione per quest'anno prevedono infatti un particolare impegno nelle attività di contrasto alle frodi all'Iva, anche e soprattutto intracomunitaria. In particolare il paragrafo 2 della circolare 9/E del 3 marzo scorso (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) si occupa precipuamente di questo settore, che ha reso necessario nel recente passato l'intervento del legislatore nazionale per arginare — con particolare riguardo al settore del commercio delle auto — le diffuse condotte illecite in materia.

La Finanziaria dello scorso anno (legge 311/2004) ha infatti introdotto l'articolo 60-bis nel Dpr 633/72 che ha disposto, per il caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, che il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini Iva, sia obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta.

Questa disposizione è stata attuata con l'emanazione del decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che prevede che questo meccanismo di solidarietà passiva operi per le cessioni effettuate a decorrere dal 31 dicembre scorso aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti e accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.

Si tratta di merci in relazione alle quali il documento programmatico sui controlli emanato dall'agenzia delle Entrate sottolinea l'esigenza di adottare il miglior coordinamento e collaborazione internazionale, utilizzando lo scambio di informazioni con le amministrazioni degli altri Paesi deputate ai controlli, effettuato ai sensi del regolamento 1798/2003/Ce, quale strumento di primario rilievo, considerata la particolare esposizione di queste categorie di prodotti al tentativo di sottrazione dell'imposta, anche attraverso meccanismi di interposizione fittizia.

Non solo. Le attività di contrasto alle frodi Iva dovranno essere improntate altresì alla massima collaborazione tra agenzia delle Entrate, agenzia delle Dogane e Guardia di finanza, secondo le disposizioni fornite con la circolare 48 dell'11 novembre 2005.

Sulla base di queste ultime disposizioni è stato istituito un tavolo tecnico tra i rappresentanti delle amministrazioni citate, orientato alla condivisione di una metodologia comune per il controllo dei soggetti che effettuano frodi in relazione all'Iva intracomunitaria, prevedendo che gli uffici interessati si scambino tutte le informazioni sulle fatture di acquisto e vendita, i dati sulla consistenza patrimoniale dei soggetti interessati e ogni documentazione probatoria utile.

In questo quadro, l'attività di analisi dei verificatori sarà indirizzata all'individuazione di posizioni soggettive:

1. interessate da fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore della vendita, della locazione e dell'intermediazione immobiliare;
2. caratterizzate dall'omessa dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
3. interessate dall'utilizzo ai fini evasivi di regimi fiscali agevolativi destinati dalla normativa a particolari settori;
4. con riferimento alle quali l'incrocio di dati del patrimonio informativo esterno e interno all'agenzia evidenzi manifestazioni di particolare capacità contributiva;
5. in relazione alle quali, nell'ambito dell'attività di intelligence, siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano rilevanti operazioni economiche societarie;
6. evidenziate dai flussi informativi provenienti dalle autorità fiscali estere.

L'attività di intelligence dell'agenzia delle Entrate si indirizzerà inoltre alla ricerca di fenomeni di illecito utilizzo dei depositi Iva, caratterizzati dal peculiare regime che prevede la possibilità di compiere transazioni senza assolvere l'Iva per le merci in deposito e il versamento del tributo solo all'atto dell'estrazione della merce dai depositi medesimi, nonché di comportamenti fraudolenti finalizzati all'ottenimento di rimborsi non dovuti e all'utilizzazione della compensazione per crediti non spettanti.

LUIGI FERRAJOLI

OSSERVATO SPECIALE IL COMMERCIO DEI VEICOLI

■ **Immatricolazione veicoli nuovi di provenienza Ue.** Per ottenere l'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e relativi rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legge 331 del 30 agosto 1993, i soggetti d'imposta devono comunicare preventivamente al dipartimento dei Trasporti terrestri, entro 15 giorni dall'acquisto, e comunque anteriormente all'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e il numero di telaio del mezzo. Per i successivi passaggi interni, il numero intracomunitario è stato sostituito dal numero di codice fiscale del fornitore.
Analoga comunicazione deve essere resa nel caso di cessione all'esportazione o intracomunitaria degli stessi mezzi

■ **Responsabilità solidale del cessionario.** Al fine di contrastare più efficacemente l'evasione fiscale realizzata attraverso le cosiddette "frodi carosello", è stata introdotta un'ipotesi di responsabilità solidale dell'acquirente per l'imposta evasa dal cedente. Presupposti della fattispecie sono: l'effettuazione di una cessione avente per oggetto determinati beni di cui al Dm 22 dicembre 2005; la pattuizione, per la cessione, di un prezzo inferiore al valore normale (per la cui determinazione deve farsi riferimento alle disposizioni dell'articolo 14 del Dpr 633/72); la soggettività passiva dell'acquirente

■ **La prova contraria.** Per superare questa ipotesi di presuntiva responsabilità può essere fornita prova contraria dimostrando documentalmente che «il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta»

www.ilsole24ore.com/norme
Il testo della circolare delle Entrate

Le altre misure / Attenzione principalmente al 2003

Per i grandi contribuenti la spia delle minusvalenze

La circolare 9/E del 2006 ha previsto anche le linee programmatiche per l'effettuazione delle verifiche fiscali nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale. Le verifiche dovranno riguardare in via peculiare l'annualità 2003, salva la discrezionalità degli uffici di compiere controlli relativi a periodi d'imposta diversi ove se ne ravvisi l'opportunità.

La cernita dei potenziali verificati dovrà tener conto di alcune situazioni a maggior rischio che il documento dell'Agenzia ha specificamente individuato, tanto per i contribuenti di rilevanti dimensioni quanto per gli altri.

Con riferimento ai primi, e relativamente al settore Iva, sono posti nel mirino i soggetti che hanno esposto in dichiarazione crediti a rimborso, utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti in relazione all'attività svolta. Verrà evidentemente compiuta una valutazione di proporzionalità tra il volume d'affari e l'entità dei crediti vantati onde selezinare i potenziali verificabili.

Costituiscono obiettivo delle verifiche 2006 anche i soggetti nei cui confronti sia già stato accertato l'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale e per le aree svantaggiate: nei loro riguardi la circolare 9/E prevede l'estensione dell'attenzione del Fisco alla verifica della loro posizione tributaria complessiva.

Altro potenziale target dichiarato dall'Agenzia è rappresentato da coloro i quali abbiano omesso la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4 del Dl 209/2002, relativa alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo 2002. Questa comunicazione, prevista ai fini antielusivi, avrebbe dovuto essere resa entro il 28 febbraio scorso. Nel caso sia stata omessa ovvero resa incompleta o infedele, questo comporta l'indeducibilità della minusvalenza realizzata, a cui si aggiunge oggi il rischio di verifica.

Sono poi considerate motivazioni prioritarie di innesco dei controlli le notizie informative relative ad attività fraudolente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quelle concernenti fenomeni di evasione o elusione afferenti a operazioni societarie e quelle riferite al settore immobiliare.

Per i contribuenti che si collocano al di sotto della soglia di 5.164.570 euro di volume d'affari, la selezione, tenendo conto dei criteri indicati con riguardo ai contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi, dovrà invece privilegiare gli appartenenti a categorie economiche per le quali non sono stati approvati i relativi studi di settore o parametri; le posizioni per le quali, nel corso degli accessi brevi o di altre attività di indagine, è stato rilevato lo svolgimento di un'attività economica diversa da quella dichiarata ai fini dell'applicazione degli studi di settore; i soggetti che hanno omesso di dichiarare i dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, pur essendo tenuti a tale adempimento, ovvero hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità; e in genere situazioni per le quali, comunque, non trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale.

LU.FE.